



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze  
Ambientali

**Oggetto:** **Recupero dei residui di esercitazione della penisola DELTA del Poligono permanente di Capo Teulada. Comune: Teulada. Proponente: Comando Militare Esercito Sardegna. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V. Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i. (Valutazione appropriata).**

Il Direttore del Servizio

**VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

**VISTA** la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n.31 s.m.i.;

**VISTA** la L.R.2 agosto 2006, n.11 s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**VISTE** la L.11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R. 29 luglio 1998 n. 23, recanti attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, annullata e sostituita dalla direttiva 09/147/CE;

**VISTO** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 224 del 3.09.2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000";

**VISTO** il D.Lgs n. 152/06 e s.m. e i. recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79 /409/CEE";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22.01.2009 recante "Modifica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- VISTA** la Decisione di esecuzione (Ue) 2023/241 della Commissione del 26 gennaio 2023 che adotta il sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
- VISTO** il DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto 2014 recante l'aggiornamento dell'elenco delle ZPS istituite (dicembre 2023), pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43 /CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28.12.2019);
- VISTE** le Direttive Regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022;
- VISTE** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24;
- VISTI** in particolare, l'art. 2, comma 9 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 19, comma 2 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, per i quali nei provvedimenti adottati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento;
- RICHIAMATA** la direttiva del Segretario generale n. 2 del 22 marzo 2022 contenente indicazioni sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- CONSIDERATO** che il Comando Militare Esercito Sardegna (di seguito Proponente) ha presentato in data 29 novembre 2022 (prot. D.G.A. n. 31420 del 29.11.2022), e regolarizzato in data 13 dicembre 2022 (prot. D.G.A. n. 32864 del 13.12.2022) e in data 09.01.2023 (prot. D.G.A. nn. 537 e 544 del 13.12.2023), l'istanza per l'attivazione del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

procedimento di Valutazione di Incidenza appropriata (Livello II della V.Inc.A.), ex art. 5 del DPR 357/97, relativo al “*Recupero dei residuati di esercitazione della penisola DELTA del Poligono permanente di Capo Teulada*”, ricadente all'interno del territorio comunale di Teulada;

**CONSIDERATO** che le opere ricadono all'interno della ZSC “Isola Rossa e Capo Teulada” (ITB040024) e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura;

**RILEVATO** che il progetto prevede la raccolta e il successivo smaltimento di residui metallici e schegge e l'eliminazione progressiva e sequenziale degli ordigni inesplosi presenti nel sito. Considerata l'estensione areale e la complessità tecnica legata alla contemporaneità dei potenziali fattori di rischio, il poligono Delta è stato suddiviso in sette zone omogenee della superficie complessiva di 291 ettari, che saranno interessate, in successione, dalle operazioni di rimozione:

- Zona 1 Alfa 27 ha;
- Zona 2 Bravo 42 ha;
- Zona 3 Charlie 57 ha;
- Zona 4 Delta 38 ha;
- Zona 5 Echo 37 ha;
- Zona 6 Foxtrot 65 ha;
- Zona 7 Golf 25 ha.

L'intervento sarà effettuato seguendo le seguenti modalità esecutive:

- ricerca e individuazione dei residui metallici e delle schegge, derivanti dalle esercitazioni a fuoco condotte in passato e rinvenute in superficie;
- ricerca e individuazione degli ordigni esplosivi fino alla profondità di 1 metro e riconducibili alla massa tipo stabilita;
- rimozione dei residui metallici (raccolta, immagazzinamento e trasporto dei residuati metallici rinvenuti);
- messa in sicurezza e neutralizzazione degli ordigni inesplosi individuati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Al termine delle attività di bonifica le aree saranno sottoposte a caratterizzazione ambientale.

Per la realizzazione delle attività è previsto l'allestimento di una zona logistica nei pressi dell'istmo della penisola Delta, in area priva di habitat, avente un'estensione di circa 2800 m<sup>2</sup> (40 m x 70 m), attrezzata con servizi igienici, parcheggio automezzi e ricovero per le attrezzature. È prevista anche un'area di deposito temporaneo, attrezzata con idonei locali/container per lo stoccaggio temporaneo dei residui metallici, schegge e qualsiasi altro tipo di materiale che verrà recuperato dal poligono Delta.

I materiali esplosivi verranno gestiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dalle norme tecnico militari specifiche.

Le operazioni di bonifica prevedono l'apertura di una serie fitta di corridoi tra loro adiacenti, con opportune aree di sovrapposizione, in cui i nuclei guastatori del genio e le unità EOD dovranno eseguire le attività di ricerca/rastrellamento, bonifica e rimozione di residui metallici e schegge rinvenute in superficie e la bonifica da ordigni inesplosi fino a un metro di profondità.

Nel caso che alcune zone siano interessate dalla presenza di vegetazione soggetta ai vincoli imposti dal PIA o siano caratterizzate dall'andamento del terreno particolarmente impervio tale da costituire limite fisico all'accesso in sicurezza del personale nelle fasi di ricerca/rastrellamento delle masse metalliche o della campionatura, si dovrà provvedere a delimitarle con apposita segnaletica indicante che l'area non è stata sottoposta a controllo.

Per quanto attiene alla rimozione degli ordigni inesplosi, laddove possibile, si procederà al trasporto degli stessi ed al loro brillamento in altra area del poligono, esterna alla ZSC. Nel caso in cui non sia possibile procedere al trasporto in sicurezza e si debba procedere al brillamento in loco, esso potrà essere attuato con diversi metodi e tecniche, che varieranno in base alle caratteristiche specifiche dell'ordigno,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

alle condizioni in cui si trova, al tipo di caricamento, al sistema di funzionamento e allo stato dei sistemi di innesco/attivazione. Verrà in ogni caso privilegiato il metodo di distruzione che produrrà il minor impatto per l'ambiente;

**ESAMINATO**

il piano di gestione della ZSC "Isola Rossa e Capo Teulada" (ITB040024);

**ESAMINATA**

la documentazione trasmessa dal Proponente, comprensiva degli elaborati progettuali e del relativo studio di incidenza ambientale;

**CONSIDERATO**

che, a seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si è rilevato che il Piano di Gestione della ZSC individua, all'interno dell'area oggetto di intervento, diversi habitat di interesse comunitario. Sulle coste sabbiose si segnalano: "Vegetazione annua delle linee di deposito marine" (1210); "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)" (2120); "Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*" (2210); "Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua" (2240). Sulla costa rocciosa sono indicate le "Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici" (1240), in aree più interne le "Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere" (5320) e sulla sommità delle falesie le "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica" (8210). Per quanto riguarda le due specie floristiche inserite nell'Allegato II della 92/43/EEC (*Brassica insularis* e *Marsilea strigosa*), la prima è segnalata lungo le zone costiere rocciose (vedi Carta della distribuzione specie vegetali di interesse comunitari del PdG) mentre la seconda è un'idrofita, legata cioè all'habitat delle acque interne e sicuramente non è presente nell'area della rimozione. Si rileva inoltre la segnalazione di tredici endemismi, alcuni dei quali presenti anche nella zona di rimozione bellica. Nel formulario standard è indicata la presenza di specie ornitiche di rilevante interesse conservazionistico quale la berta maggiore (*Calonectris diomedea*), il marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*) e il gabbiano corso (*Larus audouinii*) che si riproducono nella ZSC lungo la fascia rocciosa costiera e sulle falesie;

**CONSIDERATO**

che, a seguito della pubblicazione della citata documentazione sul sito SardegnaAmbiente, sono pervenute una serie di osservazioni da parte di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Legambiente Onlus (prot. D.G.A. n. 4421 del 10.02.2023) e Associazione Italia nostra e più (prot. D.G.A. n. 4501 del 13.02.2023);

**CONSIDERATO**

che in data 14 febbraio 2023, si è svolto un sopralluogo tecnico al quale hanno partecipato rappresentanti del Comando Militare Esercito Sardegna e funzionari e consulenti del Servizio scrivente;

**RILEVATE**

sulla base dell'esame della documentazione fornita dal Proponente, di quanto riscontrato durante il sopralluogo effettuato in data 14.02.2023 e tenuto anche conto delle osservazioni pervenute, carenze tanto sulla descrizione dello stato ambientale, in particolare sulla distribuzione di habitat e specie di interesse comunitario, quanto sulle modalità operative delle azioni di rimozione e di brillamento degli ordigni, oltre che sull'attuazione delle misure di mitigazione;

**CONSIDERATO**

che, al fine di consentire la prosecuzione dell'iter istruttorio di competenza, il Servizio scrivente ha ritenuto necessario richiedere (prot. D.G.A. n. 6986 del 02.03.2023) le seguenti integrazioni/approfondimenti/chiarimenti:

1. integrare la mappa degli habitat includendo tutto il territorio di intervento, considerando per lo meno le formazioni forestali mappabili mediante fotointerpretazione e osservazione a distanza (anche tramite l'uso di droni o di natanti); si dovranno inoltre delimitare cartograficamente le aree con vegetazione omogenea per struttura (boscaglia, macchia aperta, gariga, etc.), per ciascuna delle quali si dovrà indicare l'opportunità o meno di attuare la bonifica e con quali metodi. Si dovranno individuare anche le aree rocciose o con suoli embrionali per le quali si possa escludere la penetrazione di ordigni in profondità e, conseguentemente, la necessità di eseguire scavi;
2. definire le specie ornitiche e l'erpeto fauna presenti nelle aree oggetto di intervento e loro mappatura, anche attraverso attività di monitoraggio idonee a identificare le specie presenti, in particolare nel periodo riproduttivo;
3. indicare, nella pianificazione degli interventi, l'obiettivo di conservazione minimo, inteso come superficie di ciascun habitat che dovrà essere comunque conservata e/o ripristinata. Nel caso di formazioni aperte a ginepri si dovrà indicare quale sia la densità minima di esemplari da conservare affinché l'ecosistema non sia



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

compromesso nella sua integrità e nelle sue funzioni. In proposito si rende necessario chiarire l'incongruenza rilevata circa le formazioni dunari di Bacca Cortis (tra l'area delimitata come habitat 2250\* nella Tavola II e il poligono rappresentato in figura 14, più esteso in direzione ovest e apparentemente caratterizzato dalla presenza di ginepri fino al suo limite occidentale. Nel testo, fra l'altro, a differenza di quanto riportato nella legenda della Tavola II, nell'area di Bocca Corti l'habitat viene descritto come presente "in forma associata con il 2120, 2210 e 2240") e specificare il significato dell'area delimitata nell'ortofoto in figura 14 dello Studio di Incidenza;

4. prevedere una programmazione degli interventi che tenga conto delle informazioni ottenute attraverso gli approfondimenti di cui ai punti precedenti, al fine di rivalutare in corso d'opera, fase per fase, gli impatti prodotti dalle bonifiche già attuate, tarare adeguatamente gli interventi successivi e, se necessario, escludere ulteriori zone dal progetto o avviare azioni di ripristino; sarebbe infatti più opportuno procedere in una prima fase con la bonifica delle aree di minor valenza ambientale, ossia quelle occupate dai prati perenni. Ciò consentirebbe di acquisire elementi utili per valutare meglio aspetti quali la reale densità di ordigni inesplosi, l'entità delle superfici oggetto di scavo, i danni dovuti ai brillamenti sul posto, etc. In una fase successiva si potrebbe valutare, con una previsione ancora approssimata ma più attendibile, l'entità delle interferenze prevedibili nei settori più sensibili, valutando, dove opportuno, l'esclusione delle operazioni nei siti con vegetazione più fitta o con ecosistemi più fragili;

5. predisporre un dettagliato progetto relativo alle opere a verde finalizzate alla mitigazione degli impatti, con indicazione delle specie da reimpiantare, il numero di piante, le tecniche da adottare, le tempistiche. Il documento dovrà illustrare anche le tecniche di intervento per un eventuale espianto e successivo reimpianto di esemplari arborei (se praticabile) e per il mantenimento di eventuali esemplari danneggiati o privati parzialmente delle parti aeree o delle radici;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

6. fornire una valutazione approfondita dell'eventuale impatto determinato dalle diverse tipologie di intervento della bonifica sulle specie faunistiche rilevate o indicate nel Piano di Gestione/formulario standard, supportate anche dalle attività di monitoraggio faunistico di cui al punto 2;
7. fornire chiarimenti sulla motivazione della scelta di ricercare gli ordigni fino a 1 m di profondità e quali conseguenze avrebbe, sia sulla sicurezza che sulla biodiversità, una modifica di tale profondità;
8. predisporre un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) che consenta di rilevare lo stato iniziale dei luoghi e l'evoluzione degli indicatori opportunamente definiti. Nella fase post operam, il P.M.A. dovrà prevedere il monitoraggio dell'esito delle opere a verde per un periodo di tre anni per le specie arbustive e fruticose e di almeno cinque anni per gli alberi;
9. per quanto riguarda la zona logistica, fornire una planimetria che indichi anche l'esatta posizione dell'area di deposito temporaneo, incluse le previste vie di comunicazione, caratterizzando dal punto di vista delle componenti biotiche e delle incidenze tutte le aree oggetto di possibile interferenza;
10. sviluppare, nell'ambito dell'analisi delle alternative, anche l'opzione zero;
11. chiarire se il progetto includa anche la bonifica della zone FOXTROT e GOLF, "caratterizzate da ripide pendenze che non consentono il transito di mezzi e personale in condizioni di sicurezza"; a tal proposito si afferma che "l'opportunità di estendere l'intervento alle citate zone sarà oggetto di successive valutazioni /sopralluoghi", anche se nel cronoprogramma si prevede di concludere le attività di bonifica delle zone da Bravo a Golf nell'arco di due anni;

**CONSIDERATO** che il Proponente, a seguito di alcune richieste di proroga accolte dal Servizio scrivente, in data 24 maggio 2024 (prot. D.G.A. n. 16558 di pari data) ha depositato la documentazione integrativa comprensiva delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

**CONSIDERATO** che, a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa sul sito SardegnaAmbiente, avvenuta in data 27.05.2024, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato, nel termine normativamente imposto di 30 giorni;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

**TENUTO CONTO** dei chiarimenti forniti dal Proponente nella documentazione integrativa depositata e, successivamente, nell'ambito della riunione tecnica tenutasi in data 02.07.2024, con particolare riferimento, tra l'altro, a refusi documentali non riferibili all'oggetto del presente procedimento, alle modalità operative delle azioni di bonifica, agli esiti dei monitoraggi, all'effettivo interessamento di habitat e specie, alle misure di mitigazione proposte oltre che all'Opzione 0;

**CONSIDERATO** che il Proponente ha individuato diverse misure per il monitoraggio e la mitigazione attuabili a tutela degli habitat, compatibilmente con la necessità di eseguire efficacemente le azioni di rimozione, fra le quali:

- le uniche aree sulle quali potrebbe rendersi necessaria l'esecuzione di scavi saranno quelle sabbiose, in quanto in tutte le altre aree i residuati saranno individuabili in superficie;
- nelle aree inquadrare come habitat prioritario 2250\*, si procederà secondo una modalità che viene definita dal tecnico "chirurgica", ovvero percorrendo solo i sentieri sabbiosi che circondano le macchie compatte formate da ginepri e, nel caso in cui qualche residuo fosse trovato in adiacenza alla singola pianta di ginepro, attuando un'adeguata potatura dei rami. Non si procederà alla rimozione nei casi in cui gli ordigni si localizzassero all'interno dei nuclei di macchia compatta e l'intervento richiedesse una consistente riduzione dei nuclei stessi o il taglio di interi esemplari;
- il monitoraggio degli habitat nella fase ante operam può fornire una precisa definizione della distribuzione e del relativo stato di conservazione grazie alla documentazione fotografica ad alta definizione e georeferenziata acquisita tramite il volo con l'elicottero. Una volta concluse le operazioni, attraverso il confronto con le immagini acquisite in fase post operam, si potranno individuare con precisione le eventuali alterazioni o sottrazioni degli ecosistemi dovute alla rimozione o al brillamento degli ordigni, ciò consentirà di condurre azioni mirate di ripristino ovunque sia necessario;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- CONSIDERATO** che le specie faunistiche di maggiore importanza conservazionistica, primi fra tutti gli uccelli marini, nidificano sulle pareti delle scogliere nelle aree Foxtrot e Golf, e che queste, come dichiarato dal Proponente nella documentazione integrativa, saranno escluse dall'intervento, evitando di produrre incidenze significative, dirette e indirette, sulle medesime specie;
- CONSIDERATE** le caratteristiche delle azioni progettuali, finalizzate a migliorare le condizioni ambientali del sito di intervento, oltre che i potenziali impatti sullo stato di conservazione della ZSC "Isola Rossa e Capo Teulada" (ITB040024), resi comunque minimi dalle misure di mitigazione proposte e dalle prescrizioni indicate nel dispositivo;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio;
- RITENUTO** di poter esprimere un giudizio positivo di valutazione di incidenza per il "*Recupero dei residui di esercitazione della penisola DELTA del Poligono permanente di Capo Teulada*" nel Comune di Teulada, proposto dal Comando Militare Esercito Sardegna, in quanto lo stesso non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 citato, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo;
- DATO ATTO** che, relativamente al presente procedimento, avviato in data 13 dicembre 2022, terminato alla data del presente provvedimento, non è stato possibile rispettare il termine di 60 gg. normativamente posto per la sua adozione (DPR 357/1997 e s.m. i.), a causa delle prolungate proroghe per la consegna della documentazione integrativa richieste dal proponente oltre che del grave sottodimensionamento dell'organico del Servizio VIA, più volte formalmente rappresentato;
- CONSIDERATO** che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA);
- VISTA** la Determina del Direttore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, n. 354 prot. 13917 del 02.05.2024, di conferimento all'ing. Sergio Deiana delle funzioni di direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA) presso la Direzione suddetta;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

**ACCERTATA**

l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

**DETERMINA**

**ART. 1**

di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, un giudizio positivo di valutazione di incidenza per il "*Recupero dei residuati di esercitazione della penisola DELTA del Poligono permanente di Capo Teulada*" nel Comune di Teulada, proposto dal Comando Militare Esercito Sardegna, in quanto lo stesso, se eseguito nel rispetto delle seguenti prescrizioni, non produrrà incidenze significative sulla ZSC "*Isola Rossa e Capo Teulada*" (ITB040024), garantendo il mantenimento dell'integrità del medesimo sito, con particolare riferimento agli specifici obiettivi e alle misure di conservazione di habitat e specie, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. prima dell'inizio delle operazioni di recupero, dovranno essere individuati e delimitati con precisione, su mappa o ortofoto (anche su immagini da drone georeferenziate), tutti i nuclei di boscaglia e macchia compatta che si avrà l'obiettivo di preservare. In questi nuclei non potranno essere eliminati interi esemplari di ginepro ma si potrà procedere al massimo con limitate potature;
2. la modalità di intervento di cui al precedente punto 1 dovrà interessare prioritariamente le aree classificate come habitat 2250\*, estendendosi dove possibile anche all'habitat 5210 e ai ginepreti su sabbia a nord di Bocca Corti, non classificati come habitat di interesse comunitario. All'interno delle aree individuate come habitat 2250\*, nella mappatura realizzata dal Proponente, e in un'adeguata fascia di rispetto, dovrà essere evitato il brillamento degli ordigni rinvenuti, anche se raggiungibili senza la necessità di eseguire tagli di esemplari di ginepro;
3. tutte le fasi operative dell'intervento dovranno essere precedute da uno o più sopralluoghi puntuali da parte di un esperto botanico con comprovata esperienza nel



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

riconoscimento e mappatura di specie floristiche e comunità vegetali del territorio sardo, che avrà il compito di rilevare la presenza di emergenze di interesse conservazionistico. Lo stesso esperto, dove necessario, ripeterà le verifiche al termine delle operazioni di bonifica, quantificherà l'eventuale perdita di specie o habitat e fornirà le indicazioni per la realizzazione di interventi finalizzati al ripristino delle condizioni iniziali;

4. il Proponente, al termine dei lavori e in collaborazione con l'esperto botanico di cui al punto precedente, dovrà elaborare un resoconto degli impatti generati e redigere un progetto di ripristino, dettagliandone tutte le fasi, fin dalla raccolta del germoplasma e incluso il monitoraggio degli interventi. In seguito all'esecuzione delle opere a verde, le piante messe a dimora dovranno essere oggetto di monitoraggio per un periodo di 3 anni, che dovrà essere portato a 5 in caso di piantumazione di ginepri;

5. saranno oggetto di recupero, se sottratte o danneggiate, tutte le formazioni a *Juniperus* spp., e le specie di maggior interesse fitogeografico, come *Limonium merxmulleri* s.l., *Astragalus tegulensis*, ecc. Nel caso in cui gli scavi o il brillamento di ordigni alterasse la morfologia del terreno in aree idonee alla formazione di stagni o pozza temporanee, le morfologie dovranno essere ricostituite;

6. in corrispondenza della "zona logistica" si dovrà verificare la presenza di *Limonium merxmulleri* s.l. e, nel caso in cui la specie fosse effettivamente riscontrata, si dovrà delimitare l'area in cui cresce e preservarla. In caso di danneggiamento di esemplari, questi dovranno essere riprodotti a partire da materiale prelevato in loco e reimpiantati nelle stesse aree;

7. una volta completata la rimozione dei residui, in corrispondenza delle aree di spiaggia e costa rocciosa dovranno essere eradicati le specie del genere *Carpobrotus*, su tutte le superfici sulle quali sia possibile intervenire in sicurezza;

8. gli interventi non dovranno essere svolti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

9. al termine degli interventi di bonifica dovrà essere condotto un monitoraggio annuale dell'avifauna, da concordare con lo scrivente Assessorato, al fine di rappresentare un quadro di confronto con i risultati del monitoraggio già condotto nella stagione 2023/2024;

10. nelle successive fasi di progettazione esecutiva e preliminarmente all'inizio di ogni specifica attività dovranno essere trasmessi a questo Servizio uno o più elaborati indicanti le modalità di recepimento delle prescrizioni sopra elencate, specificando, tra l'altro, caratteristiche e cronoprogramma di dettaglio delle medesime attività.

**ART. 2**

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art.1, accertata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità competenti, comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità ri-decorrerà conseguentemente all'effettiva ottemperanza delle stesse.

**ART.3**

La presente determinazione, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche, deve intendersi riferita esclusivamente alle attività così come sommariamente descritte in premessa ed è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni, etc., previsti dalla normativa vigente; eventuali ulteriori attività/opere non valutate nel presente procedimento dovranno essere oggetto di successive valutazioni da parte del Servizio scrivente.

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del procedimento e pubblicato nel portale istituzionale SardegnaAmbiente.

**Il Direttore del Servizio**

(ex art. 30, comma 4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

**Siglato da :**

VALENTINA GRIMALDI

DANIELE SIUNI